

Data di pubblicazione: 30 giugno 2025

LORENZO RODIO NICO\*

*Diritto all’oblio oncologico e accesso al credito: da credit  
invisible a credit “visible” per i cancer survivors  
(The oncological Right to be forgotten and access to credit: Legal  
pathways from financial exclusion to inclusion for Cancer  
Survivors)*

**ABSTRACT:** Il diritto all’oblio oncologico, sancito in Italia dalla Legge n. 193/2023, si configura come strumento volto a rimuovere le discriminazioni subite dai soggetti guariti da patologie tumorali nell’accesso al credito e ai servizi finanziari. La disciplina nazionale si innesta in un più ampio quadro normativo che, a partire dal GDPR e sino alla Direttiva (UE) 2023/2225, mira a garantire un rafforzamento multilivello del principio di eguaglianza sostanziale e della protezione dei dati sensibili. Tale evoluzione normativa contribuisce a ridefinire l’equilibrio tra esigenze di gestione del rischio da parte degli operatori e

---

\* Dottore di ricerca in Economia e Finanza delle Amministrazioni Pubbliche, Università degli Studi di Bari Aldo Moro e titolare di Borsa di ricerca presso Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Puglia e Regione Puglia - Delegazione di Roma.

diritti fondamentali dei guariti, promuovendo una concezione inclusiva del mercato creditizio e finanziario. Persistono, tuttavia, limiti applicativi legati alla durata dei termini per l'applicabilità del diritto all'oblio e alla ristrettezza dell'ambito soggettivo che rendono necessario un futuro ampliamento della tutela anche ad altre condizioni patologiche suscettibili di generare analoghe discriminazioni.

The right to be forgotten for cancer survivors, established in Italy by Law No. 193/2023, constitutes a legal instrument aimed at eliminating discrimination in access to credit and financial services for individuals cured of oncological diseases. This national provision is embedded in a broader normative framework, ranging from the GDPR to Directive (EU) 2023/2225, which strengthens the multilayered protection of substantive equality and sensitive data. Such legal developments redefine the balance between risk management needs of financial operators and the fundamental rights of former patients, fostering a more inclusive vision of financial markets. Nonetheless, critical issues remain, concerning both the duration of the protection periods and the narrow scope of beneficiaries, highlighting the necessity of extending safeguards to other medical conditions exposed to comparable forms of discrimination.

**PAROLE CHIAVE:** Diritto all'oblio oncologico; cancer survivors; accesso al credito; legge 193/2023; pazienti oncologici

**KEYWORDS:** Right to be forgotten; cancer survivors; access to credit; law n. 193/2023

**SOMMARIO:** 1. Valutazione del merito creditizio e dati sanitari. - 2. Dal diritto all'oblio al diritto all'oblio oncologico. - 3. L'oblio oncologico nella Legge n. 193/2023. - 4. L'intreccio normativo multilivello in materia di tutela degli ex pazienti oncologici. - 5. Solo *cancer survivors*? Una riflessione conclusiva anche in merito ai limiti della Legge 193/2023.

### 1. Valutazione del merito creditizio e dati sanitari

Il credito e l'accesso allo stesso costituiscono un elemento fondante dei mercati sviluppati e in via di sviluppo, tant'è che la funzione pubblica dello stesso costituisce un argomento di discussione in dottrina<sup>1</sup>. Eppure, stante un ruolo pivotale, l'accesso al credito risulta essere foriero di disuguaglianze e disparità<sup>2</sup>, spesso indissolubilmente legate alla valutazione del merito creditizio e ai dati impiegati.

---

<sup>1</sup> Tra i contributi più recenti si rinvia a C. BUZZACCHI, *Il risparmio a fondamento del sistema economico e sociale: la tutela della Costituzione e gli scenari di evoluzione*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, maggio 2025, 285-304.

<sup>2</sup> Ad esempio, 1,7 miliardi di adulti nel mondo non hanno accesso a nessuna fattispecie di servizio finanziario (R. NJUGUNA, K. SOWON, *Poster: A Scoping Review of Alternative Credit Scoring Literature*, in *ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies (COMPASS) (COMPASS '21)*, June 28-July 02, 2021, Virtual Event, Australia, 2021, 1).

L'accesso al credito si basa, sostanzialmente, sulla valutazione del merito creditizio (*credit scoring*)<sup>3</sup>, la tecnica impiegata da banche e istituti di credito per classificare gli individui al fine di determinarne la probabilità di insolvenza su un prestito<sup>4</sup>. Il *credit scoring* fonda sulla raccolta e l'utilizzo di *dataset*<sup>5</sup>, i quali includono, ad esempio, la storia creditizia del cliente, l'esposizione debitoria, il reddito<sup>6</sup> e, per ciò che interessa la presente analisi, anche i dati sanitari<sup>7</sup>.

Negli ultimi anni, l'introduzione del *machine learning*<sup>8</sup> nei sistemi di valutazione del credito ha comportato un ampliamento del novero di dati

---

<sup>3</sup> Che risale a prima degli anni 60', quando la diffusione delle carte di credito negli Stati Uniti richiese l'introduzione di forme più rapide ed efficienti per valutare il merito creditizio dei richiedenti (cfr. L.C. THOMAS, *A survey of credit and behavioural scoring: Forecasting financial risk of lending to consumers*, in *International Journal of Forecasting*, n. 16, 2000, 149-172; M. SMITH, C. HERNDERSON, *Beyond thin credit files*, in *Social Science Quarterly*, n. 99, 2018, 24-42).

<sup>4</sup> C. ONAY, E. ÖZTÜRK, *A review of credit scoring research in the age of Big Data*, in *Journal of Financial Regulation and Compliance*, n. 26(3), 2018, 382-405.

<sup>5</sup> G.L. GRECO, *Credit scoring 5.0, tra Artificial Intelligence Act e Testo Unico Bancario*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, suppl. al n. 3, 2021, 74 ss.

<sup>6</sup> H. ABDU, J. POINTON, *Credit scoring, statistical techniques and evaluation criteria: a review of the literature*, in *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*, vol. 18, 2011, 59-88.

<sup>7</sup> In tema di dati sanitari cfr. E. GIUSTI, *La sanità del futuro tra tecnologie e privacy*, in *Diritto e Salute*, n. 2, 2023, spec. 23-24 e E. SORRENTINO, A.F. SPAGNUOLO, *Gestione e conservazione dei dati sanitari. Il vulnus normativo che impatta su sicurezza e data protection*, in *Federalismi.it*, n. 29, 2024, 137 ss.

<sup>8</sup> F. CIRAIOLO, *Le valutazioni automatizzate del merito creditizio nel quadro regolatorio europeo. Quale futuro per il credit scoring algoritmico?*, in *Rivista di Diritto Bancario*, fasc. I, 105-142; A.M.G. GALATO, *Credit scoring e trasparenza algoritmica*, in *Ibidem*, 15 ss.; N.M.F. FARAONE, *Spunti ricostruttivi in materia di profilazione e valutazione del merito creditizio nella nuova strategia europea dei dati*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, fasc. 1, 2025, 267-317; P. GAGGERO, C.A. VALENZA, *Le moderne tecniche di credit scoring tra GDPR, disciplina di settore e AI Act*, in *Ibidem*, fasc. III(1), 2024, spec. 852 ss.; F. MANCIOPPI, *Il credit scoring automatizzato: tutela del consumatore e innovazione digitale. Nota a Sentenza della Corte di Giustizia UE, 7 dicembre 2023*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'economia*, n. 3, 2024; M. RABITTI, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in E. GINEVRA et al. (a cura di), *Liber amicorum per Aldo A.*

impiegati per il calcolo del punteggio<sup>9</sup>, con l'inclusione di forme di dati precedentemente trascurati<sup>10</sup> che hanno dato il via al c.d. *alternative credit scoring*<sup>11</sup>, nel quale si includono informazioni finanziarie non creditizie<sup>12</sup> che comprendono anche dati personali, quali quelli sanitari<sup>13</sup>.

---

*Dolmetta*, Pisa, 2023, 333 ss.; F. BAGNI, *Usa degli algoritmi nel mercato del credito: dimensione nazionale ed europea*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2, 2021; F. MATTASSOGLIO, *La valutazione "innovativa" del merito creditizio del consumatore e le sfide per il regolatore*, in *Diritto della banca e del mercato finanziario*, fasc. 2, 2020, 187-220 e *Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, n. 2, 2018, 226-251.

<sup>9</sup> M. CAMPBELL-VERDUYN, M. GOGUEN, T. PORTER, *Big data and algorithmic governance: the case of financial practices*, in *New Political Economy*, vol. 22, 2017, 219-236; Sul punto cfr. C. ONAY, E. ÖZTÜRK, *A review of credit scoring research in the age of Big Data*, in *Journal of Financial Regulation and Compliance*, vol. 26, 2018, 382-405; A. MARQUÉS, V. GARCÍA, J. SÁNCHEZ, *On the suitability of resampling techniques for the class imbalance problem in credit scoring*, in *Journal of the Operational Research Society*, vol. 64, 2013, 1060-1070. In particolare, M. HURLEY, J. ADEBAJO, *Credit Scoring in the Era of Big Data*, in *Yale J.L. & Tech*, n. 18, 2017, 148 ss., evidenzia come gli approcci alternativi alla valutazione del merito creditizio possano minare l'accuratezza dei dati e la trasparenza, e portare a casi di iniquità e discriminazione (sul punto cfr. anche A. ANTONUCCI, *Crediti deteriorati, discriminazione, proporzionalità*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'economia*, secondo suppl. al n. 2, 2019, 47 ss.).

<sup>10</sup> C.d. *soft data* o dati alternativi (A. CANEPA, *La rilevanza delle banche dati creditizie in epoca di valutazione algoritmica tra comunicazione e aggiornamento delle informazioni*, in *Dialoghi di Diritto dell'economia*, 5 febbraio 2025 e A. DAVOLA, *Algoritmi decisionali e trasparenza bancaria*, Milano, 2020, 149 ss.).

<sup>11</sup> R. NJUGUNA, K. SOWON, *Poster: A scoping review of alternative credit scoring literature*, in *ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*, 2021, 437 ss.

<sup>12</sup> Che vanno dalle ricerche sul Web alle tendenze di acquisto online, sino alle informazioni provenienti da reti di social media R. GE, J. FENG, B. GU, P. ZHANG, *Predicting and deterring default with social media information in peer-to-peer lending*, in *Journal of Management Information Systems*, vol. 34, 2017, 401 ss.; Y. WEI, P. YILDIRIM, C. VAN DEN BULTE, C. DELLAROCAS, *Credit scoring with social network data*, in *Marketing Science*, Vol. 35, 2016, 234 ss.; L. GAMBACORTA, Y. HUANG, H. QIU, J. WANG, *How do machine learning and nontraditional data affect credit scoring? New evidence from a Chinese fintech firm*, in *BIS Working Papers*, n. 834, 2019, 1 ss.; N. AGGARWAL, *Machine Learning, Big Data and the Regulation of Consumer Credit Markets: The Case of Algorithmic Credit Scoring*, in N. AGGARWAL, H. EIDENMÜLLER, L. ENRIQUES, J. PAYNE, K. VAN ZWIETEN (a cura di), *Autonomous Systems and the Law Discrimination*, Monaco di Baviera, 2019, 37-44.

<sup>13</sup> M. RABITTI, *Credit scoring via machine learning e prestito responsabile*, in *Rivista di Diritto Bancario*, fasc. I, 2023, 185; G.L. GRECO, *Credit scoring 5.0*, cit., 77; J. FROST, L.

In merito all'impiego di nuove soluzioni tecnologiche nel mercato del credito, è stato osservato come esse possano garantire una migliore inclusione finanziaria<sup>14</sup> e una maggiore accuratezza dei sistemi tradizionali<sup>15</sup> ma, al contempo, possono comportare l'insorgere di problematiche quali la mancanza di trasparenza nelle valutazioni<sup>16</sup> e la possibilità che possano presentarsi pregiudizi o discriminazioni algoritmiche<sup>17</sup>.

---

GAMBACORTA, Y. HUANG, H.S. SHIN, P. ZBINDEN, *BigTech and the changing structure of financial intermediation*, in *BIS Working Papers*, n. 779, 2019, 16 ss.; R. AITKEN, *All data is credit data: Constituting the unbanked*, in *Competition and Change*, n. 21, 2017, 274-300.

<sup>14</sup> Asian Development Bank, *How Alternative Credit Scoring Can Improve the Poor's Access to Loans*, 2023; M. ÓSKARSDÓTTIR *et al.*, *Credit scoring for good: Enhancing financial inclusion with smartphone-based microlending*, in *arXiv*, 2020, 1-14; ID., *The value of big data for credit scoring: Enhancing financial inclusion using mobile phone data and social network analytics*, in *Applied Soft Computing Journal*, n. 74, 2019, 26-39; N. SIMUMBA, S. OKAMI, A. KODAKA, N. KOHTAKE, *Alternative Scoring Factors using Non-Financial Data for Credit Decisions in Agricultural Microfinance*, in *IEEE International Systems Engineering Symposium (ISSE)*, 2018, 1-8.

<sup>15</sup> L. PURDA, C. YING, *Consumer Credit Assessments in the Age of Big Data*, in T. WALKER, F. DAVIS, T. SCHWARTZ, *Big Data in Finance: Opportunities and Challenges of Financial Digitalization*, 2022, 95-113; V. DJEUNDJE, J. CROOK, R. CALABRESE, M. HAMID, *Enhancing credit scoring with alternative data*, in *Expert Systems with Applications*, n. 163, 2021, 113766; N. PACKIN, Y. LEV-ARETZ, *Learning algorithms and discrimination*, in W. BARFIELD, U. PAGALLO (a cura di) *Research handbook on the law of artificial intelligence*, Cheltenham, 2018, 88-113; T. BERG, V. BURG, A. GOMBOVIĆ, M. PURI, *On the Rise of FinTechs – Credit Scoring Using Digital Footprints*, in *The Review of Financial Studies*, vol. 33, 2020, 2845–2897. Ad esempio, mentre l'utilizzo di dati non tradizionali è andato ad avvantaggiare i *credit unscored*, non è valso lo stesso per i *credit invisible* (P. RAMAN, P. LEE, *Borrower Beware: Challenges in Providing and Using Consumer Credit*, in *Cityscape*, n. 18, 2016, 3-8). L'estensione del *credit scoring* nei confronti di questi ultimi ha, invero, reso necessaria una maggiore ricerca sull'addestramento degli algoritmi con i dati non tradizionali (J. EBONG, G. BABU, *Demand for credit in high-density markets in kampala: Application of digital lending and implication for product innovation*, in *Journal of International Studies*, n. 13, 2020, 295-313).

<sup>16</sup> C.J. HAVARD, "On the take": *The Black Box of Credit scoring and mortgage discrimination*, in *Public Interest Law Journal*, vol. 20, 2011, 241 ss.

<sup>17</sup> E. BONACCORSI *et al.*, *Intelligenza artificiale nel credit scoring. Analisi di alcune esperienze nel sistema finanziario italiano*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, n. 721, 2022.

Similmente a quanto rilevato in precedenza da autorevole dottrina, «il primo problema è oggi quello di poter avere l'accesso al credito, problema che non risulta efficacemente contrastato» e che pregiudica il tessuto economico del Paese<sup>18</sup>.

Tale questione è alimentata dalle diverse forme di discriminazione che si palesano nella valutazione del merito creditizio, poiché sono numerosi gli studi<sup>19</sup> nei quali sono stati rilevati pregiudizi nei confronti di specifici gruppi sotto forma di un maggiore razionamento della quantità di credito<sup>20</sup>; un tasso di rifiuto maggiore oppure un costo del credito più elevato per determinati gruppi etnici o se una domanda di accesso al credito è proposta da un gruppo di persone non caucasico<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> A. ANTONUCCI, *Il costo del credito*, in *Rivista trimestrale di diritto dell'economia*, n. 1, 2010, 233.

<sup>19</sup> R. BARTLETT, A. MORSE, R. STANTON, N. WALLACE, *Consumer-lending discrimination in the FinTech era*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 143, 2022, 30-56; T. ZARSKY, *Understanding discrimination in the scored society*, in *Washington Law Review*, vol. 89, 2014, 1375), anche in riferimento alla crescita del tasso di dispersione (A. FUSTER, P. GOLDSMITH-PINKHAM, T. RAMADORAI, A. WALTHER, *Predictably unequal? The effects of machine learning on credit markets*, in *The Journal of Finance*, vol. LXXVII, 2022, spec. 9-10). Sul punto i risultati della sperimentazione sono altalenanti atteso che, in taluni casi, è emerso che l'impiego dei nuovi modelli algoritmici non sia direttamente correlato ad un aumento dei casi di discriminazione (T. BONO, K. CROXSON, A. GILES, *Algorithmic fairness in credit scoring*, in *Oxford Review of Economic Policy*, n. 37, 2021, 585-617).

<sup>20</sup> S. FRASER, *Is there ethnic discrimination in the UK market for small business credit?*, in *International Small Business Journal*, n. 27, 2009, 583-607; D.G. BLANCHFLOWER, P.B. LEVINE, D.J. ZIMMERMAN, *Discrimination in the small-business credit market*, in *Review of Economics and Statistics*, n. 85, 2003, 930-943; K.S. CAVALLUZZO, L.C. CAVALLUZZO, J.D. WOLKEN, *Competition, small business financing, and discrimination: Evidence from a new survey*, in *The Journal of Business*, n. 75, 2002, 641-679; *Market structure and discrimination: The case of small businesses*, in *Journal of Money, Credit and Banking*, 1998, 771-792).

<sup>21</sup> P. BAYER, F. FERREIRA, S.L. ROSS, *What drives racial and ethnic differences in high-cost mortgages? The role of high-risk lenders*, in *The Review of Financial Studies*, n. 31, 2018, 175-205; G. CALCAGNINI, G. GIOMBINI, E. LENTI, *Gender differences in bank loan access: An empirical analysis*, in *Italian Economic Journal*, n. 1, 2015, 193-217; P. CHENG, Z. LIN, Y. LIU, *Racial*

In tal senso, sono state poste in evidenza anche discriminazioni di genere nei confronti di donne in merito all'importo dei tassi di mutuo<sup>22</sup>.

Nel mercato del credito sono stati altresì individuate altre categorie di soggetti che sono esclusi dal calcolo del merito creditizio: i c.d. *unbanked*,

---

*discrepancy in mortgage interest rates*, in *The Journal of Real Estate Finance and Economics*, n. 51, 2015, 101-120; A.C. GHENT, R. HERNANDEZ-MURILLO, M.T. OWYANG, *Differences in subprime loan pricing across races and neighborhoods*, in *Regional Science and Urban Economics*, n. 48, 2014, 199-215; G. ALBARETO, P.E. MISTRULLI, *Bridging the gap between migrants and the banking system*, in *Banca d'Italia - Temi di Discussione*, n. 794, 2011; A. BELLUCCI, A. BORISOV, A. ZAZZARO, *Does gender matter in bank-firm relationships? Evidence from small business lending*, in *Journal of Banking & Finance*, n. 34, 2010, 2968-2984; S.L. ROSS, G.M. TOOTELL, *Redlining, the Community Reinvestment Act, and private mortgage insurance*, in *Journal of Urban Economics*, vol. 55, 2004, 278-297; S. ROSS, J. YINGER, *The color of credit: Mortgage discrimination, research methodology, and fair-lending enforcement*, Massachusetts, 2002. Tra le ricerche più risalenti cfr. *Ex multis* G.M. TOOTELL, *Redlining in Boston: Do mortgage lenders discriminate against neighborhoods?*, in *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 111, 1996, 1049-1079; A.H. MUNNELL, G.M. TOOTELL, L.E. BROWNE, J. MCENEANEY, *Mortgage lending in Boston: Interpreting HMDA data*, in *The American Economic Review*, vol. 86, 1996, 25-53).

<sup>22</sup> Z. LIU, H. LIANG, *Are credit scores gender-neutral? Evidence of mis-calibration from alternative and traditional borrowing data*, in *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol. 47, 2025 (nel quale gli Autori hanno rilevato che «data reveals that women receive credit scores approximately 6–8 points lower than men, even after comprehensively controlling for a wide array of credit-risk variables»); P. DE ANDRÉS, R. GIMENO, R.M. DE CABO, *The gender gap in bank credit access*, in *Journal of Corporate Finance*, Vol. 71, 2021; S. KELLY, M. MIRPOURIAN, *Algorithmic Bias, Financial Inclusion, and Gender*, in *Women's World Banking*, febbraio 2021; A.F. ALESINA F. LOTTI, P.E. MISTRULLI, *Do women pay more for credit? Evidence from Italy*, in *Journal of the European Economic Association*, suppl. al n. 11, 2013, 45-66; F.M. CESARONI, F. LOTTI, P.E. MISTRULLI, *Female Firms and Banks' Lending Behaviour: What Happened during the Great Recession?*, in *Bank of Italy Occasional Paper*, n. 177, 2013; A. MURAVYEV, O. TALAVERA, D. SCHÄFER, *Entrepreneurs' gender and financial constraints: Evidence from international data*, in *Journal of comparative economics*, vol. 37, 2009, 270-286; B.J. ORSER, S. HOGARTH-SCOTT, A.L. RIDING, *Performance, firm size, and management problem solving*, in *Journal of small business management*, n. 38, 2000, 42; S. COLEMAN, *Access to capital and terms of credit: A comparison of men-and women-owned small businesses*, in *Journal of small business management*, vol. 38, 2000, 37; M. FAY, L. WILLIAMS, *Gender bias and the availability of business loans*, in *Journal of Business Venturing*, vol. 8, 1993, 363-376; E.H. BUTTNER, B. ROSEN, *Funding new business ventures: Are decision makers biased against women entrepreneurs?*, in *Journal of Business Venturing*, n. 4, 1989, 249-261.



cioè quegli individui che non sono dotati di alcun conto bancario<sup>23</sup> e, quindi, non valutabili sotto alcun profilo; i c.d. *credit unscored*, categoria nella quale rientrano tutti coloro che hanno uno storico finanziario troppo breve per accedere al credito; e i c.d. *credit invisible* che, invece, sono coloro i quali non hanno alcuno storico finanziario<sup>24</sup> e per tale motivo non possono ottenere strumenti creditizi senza che si creino dei “precedenti” tali da poter essere valutati positivamente dall’istituto.

Appare evidente, dunque, come il mercato del credito non sia avulso da forme di disparità di trattamento. Si può individuare, però, un’ulteriore categoria di soggetti che subiscono, a parità di caratteristiche con altri consumatori, notevoli discriminazioni: gli ex pazienti oncologici o *cancer*

---

<sup>23</sup> Per i quali si ritiene che l’uso dei *big data* per alimentare tecniche di *alternative credit scoring* potrebbe garantire una maggiore inclusione (cfr. D. GABOR, S. BROOKS, *The digital revolution in financial inclusion: international development in the fintech era*, in *New Political Economy*, vol. 22, 2017, 423-436).

<sup>24</sup> K.P. BREVOORT, P. GRIMM, M. KAMBARA, *Credit Invisibles and the Unscored*, in *Cityscape: A journal of Policy Development and Research*, vol. 18, 2016, 9-34; J. BROWN, *Unscoreable: How The Credit Reporting Agencies Exclude Latinos, Younger Consumers, Low-Income Consumers, and Immigrants, Presented at Who’s Keeping Score? Holding Credit Bureaus Accountable and Repairing a Broken System*, 2019, reperibile all’indirizzo <https://www.congress.gov/116/meeting/house/108945/witnesses/HHRG-116-BA00-Wstate-BrownJ-20190226.pdf>, consultato in data 25 giugno 2025.

*survivors*<sup>25</sup>, per i quali, prima del 2023, l'accesso a strumenti di credito era quasi irrealizzabile seppure fossero trascorsi anni dalla guarigione<sup>26</sup>.

Perciò, si è reso necessario un intervento legislativo che ha portato all'introduzione di una nuova fattispecie giuridica, il c.d. oblio oncologico.

## 2. Dal diritto all'oblio al diritto all'oblio oncologico

Il “diritto all'oblio”<sup>27</sup> certamente non costituisce un istituto di recente emersione, atteso che, a seguito della sua formalizzazione nell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)<sup>28</sup>, la produzione sia giurisprudenziale<sup>29</sup> – tanto a livello nazionale

---

<sup>25</sup> D.K. MAYER, S. NASSO, J.A. EARP, *Defining cancer survivors, their needs, and perspectives on survivorship health care in the USA*, in *The Lancet Oncology*, vol. 18(1), 2017, 11-18; C. MARZORATI, S. RIVA, G. PRAVETTONI, *Who is a Cancer Survivor? A Systematic Review of Published Definitions*, in *Journal of Cancer Education*, 2017; K. SMITH, A. KLASSEN, K. COA, S. HANNUM, *The salience of cancer and the “survivor” identity for people who have completed acute cancer treatment: a qualitative study*, in *J. Cancer Surviv*, n. 10(3), 2016, 457-466; S. CHEUNG, P. DELFABBRO, *Are you a cancer survivor? A review on cancer identity*, in *Ibidem*, n. 10(4), 2016, 759-71; R. TWOMBLY, *What's in a Name: Who Is a Cancer Survivor?*, *JNCI: Journal of the National Cancer Institute*, vol. 96(19), 2004, 1414-1415.

<sup>26</sup> Difatti, «cancer survivors shared their inability to buy homes, support their families, and act independently because of their cancer history, outlining the impact that the lack of or mis shaped legislation can have on people's lives and that of their families» (così F. MEUNIER, *Protecting cancer survivors from financial discrimination throughout the EU: A cross-European perspective*, in *European Journal of Cancer*, n. 209, 2024, 1).

<sup>27</sup> Sul punto può richiamarsi la storica sentenza della Corte di cassazione Civile, Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679.

<sup>28</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

<sup>29</sup> Tra le più recenti cfr. *ex multis* Corte di cassazione, Sez. I, n. 14488 del 30 maggio 2025; Corte di Giustizia UE, causa C-507/17. sent. 24 settembre 2019, Google LLC c. CNIL

quanto sovranazionale – sia dottrinale<sup>30</sup> si è rivelata particolarmente ampia e articolata, offrendo un quadro interpretativo ormai consolidato, seppur in continua evoluzione.

Proprio in virtù della mutabilità di tale diritto, il Parlamento europeo, con risoluzione del 16 febbraio 2022, intitolata “Rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro”<sup>31</sup> (giuridicamente fondata sugli artt. 114.3 e 169 del TFUE)<sup>32</sup>, un atto programmatico di ampio respiro volto a delineare un approccio integrato, multidimensionale e transnazionale per la tutela dei pazienti oncologici, affronta espressamente anche il tema del “diritto all’oblio oncologico”, qualificandolo come strumento essenziale per

---

(sul punto F. BALDUCCI ROMANO, *La Corte di giustizia ‘resetta’ il diritto all’oblio*, in *Federalismi.it*, n. 3, 2020, 31-46); Sezioni Unite n. 19681 del 2019; Corte di Giustizia UE, 13 maggio 2014, C-131/12, Google Spain e Google (cfr. R. PARDOLESI, A. PALMIERI, *Diritto all’oblio: il futuro dietro le spalle*, in *Foro italiano*, IV, 295 e S. ZANINI, *Il diritto all’oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *Federalismi.it*, n. 15, 2018, 6 ss.); Cass., Sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559; Cass., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147; Cass., Sez. I, 31 maggio 2021, n. 15160; Cass., sez. I, 27 dicembre 2023, n. 36021; Cass., Sez. I, 31 gennaio 2023, n. 2893; Cass., Sez. III, 1° marzo 2023, n. 6116; Cass., Sez. I, 7 marzo 2023, n. 6806; Corte di Giustizia, 13 maggio 2014, nella causa C-131/12, Costeja.

<sup>30</sup> In maniera esemplificativa e non esaustiva cfr. A. BITETTO, *Nuove frontiere rimediali per l’oblio: dal delisting al relisting senza escludere il risarcimento del danno*, in *Danno e responsabilità*, 2023, 601; S. MARTINELLI, *Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale*, Milano, 2017; V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, Milano, 2016; E. STRADELLA, *Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato*, in *Bilico tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si possono sviluppare, e, infine, cui prodest?*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2016; F. PIZZETTI (a cura di), *Il caso del diritto all’oblio*, Torino, 2013; G. FINOCCHIARO, *La memoria della rete e il diritto all’oblio*, in *Il diritto dell’informazione e dell’informatica*, 2010, n. 3, 391 ss.; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; D. MESSINA, *Le prospettive del diritto all’oblio nella società dell’informazione e della comunicazione*, in *Informatica e diritto*, n. 1, 2009, 93-103.

<sup>31</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267(INI)).

<sup>32</sup> Altresì vedasi il Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021.

contrastare le discriminazioni che i sopravvissuti al cancro continuano a subire nella vita quotidiana, in particolare nell'accesso ai servizi finanziari e assicurativi.

Viene sottolineato come, in assenza di tutele armonizzate a livello unionale, persistano prassi eterogenee negli Stati membri, con il rischio di frammentazione e diseguaglianza di trattamento tra cittadini europei e, pertanto, si richiede che, entro il 2025, tutti gli Stati membri garantiscano il riconoscimento del diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla conclusione del trattamento, termine che si riduce a cinque anni per coloro la cui diagnosi sia intervenuta prima della maggiore età, invitando anche a introdurre norme comuni in materia di protezione dei consumatori, così da superare le divergenze nazionali e assicurare parità di accesso al credito e ai prodotti finanziari<sup>33</sup>.

Discipline specifiche in tal senso, inoltre, sono state adottate da altri stati (nella specie Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna) anche prima dell'iniziativa europea<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Punto 125.

<sup>34</sup> Sul punto, specificamente in merito all'accesso ai servizi finanziari cfr. F. MEUNIER, G. SCOCCA, F. TULKENS, *Towards promoting a legal framework for ending discrimination against cancer survivors. A human rights-centered approach*, in *Journal of Cancer Policy*, vol. 43, 2025. In generale v. M. FACCIOLO, *Il diritto all'oblio oncologico nella l.n. 193/2023: la via italiana alla tutela giuridica dei cancer survivors*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1, 2024, 75 ss. e C. CIARDO, *L'oblio oncologico: una prima analisi della l. n. 193/2023*, in *Consulta Online*, fasc. II, 2024, 75 ss.

A seguito della risoluzione del Parlamento, durante il 2022, in Italia sono stati presentati diversi progetti di legge<sup>35</sup> finalizzati a conformarsi alle prescrizioni europee. L'*iter* si è poi concluso con l'entrata in vigore della Legge n. 193 del 7 dicembre 2023 recante le “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”.

### 3. L'oblio oncologico nella Legge n. 193/2023

In primo luogo, il “diritto all'oblio oncologico” è inquadrato nella Legge n. 193/2023 all'art. 1, c. 2, quale «diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica». L'art. 2, invece, identifica quelli che sono i tipi di contratti di riferimento per l'attuabilità dell'oblio oncologico, tra cui (al c. 1) i «contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento» ovvero «di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati».

È interessante osservare come la tutela verso l'ex paziente sancita dall'art. 2 sia di tipo assoluto, fornendo al contraente debole gli strumenti necessari a garantire l'applicazione della norma, tant'è che non solo «non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica

---

<sup>35</sup> Per una analisi dettagliata dell'*iter* si rinvia a S. GIMIGLIANO, *In attesa del diritto all'oblio oncologico, strumento di riservatezza ed uguaglianza. Brevi osservazioni sui progetti di legge presentati nella XVIII legislatura*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, n. 4, 2022, spec. 29-31.

contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (dimezzata nel caso in cui sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età) alla data della richiesta»; ma le informazioni sanitarie non possono né essere acquisite «da fonti diverse dal contraente», né essere utilizzate qualora siano già in possesso dell'operatore (comma 5).

Difatti, all'art. 2, cc. 2, 3 e 4 sono previsti gli obblighi informativi che gli operatori devono ottemperare nei confronti del contraente. In particolare, vi è espresso divieto di applicare oneri aggiuntivi o trattamenti diversi nei confronti dei soggetti richiedenti ed è fatto espresso divieto di effettuare visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei contratti.

La violazione delle prescrizioni determina la nullità delle singole clausole contrattuali difformi rispetto ai principi sanciti dalla norma e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace nella restante parte. Difatti è specificato che (c. 6) «la nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento».

Al contraente, quindi, è imputato solo l'onere di trasmissione alla banca o all'istituto di credito della “certificazione di oblio” e, a seguito della ricezione di quest'ultima, gli operatori devono procedere alla eliminazione dei dati in possesso.

Invero, ad ulteriore tutela, seppure non direttamente previsto, anche nel caso di precedenti valutazioni del merito creditizio, gli istituti bancari o di credito saranno obbligati ad uno stralcio dei dati sanitari in loro possesso che li costringerà a ripetere la valutazione impiegando i dati rimanenti; ciò in virtù dell'art. 2, c. 5, che sancisce il divieto di utilizzo di informazioni sanitarie fornite precedentemente, per la «valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente».

Alla luce del suo contenuto, appare evidente che la portata della norma italiana derivi dalla necessità di un ampliamento del principio di non discriminazione nei confronti di una specifica categoria di individui che ha sofferto per lungo tempo della mancanza di una doverosa e specifica tutela.

Sul punto è stato posto in rilievo come l'oblio oncologico rappresenti un «diritto fondamentale di persone guarite da una patologia complessa di non pagare più i costi economici e psicologici dell'essere trattati diversamente in settori giuridicamente cruciali per la vita di ogni essere umano, come il diritto a stipulare contratti bancari e assicurativi»<sup>36</sup>. La rilevanza non solo sociale ma anche economica di tale diritto appare ancora più apprezzabile se affiancata ai recenti dati che stimano un considerevole aumento di italiani che sopravvivono a seguito di una diagnosi di tumore<sup>37</sup>.

---

<sup>36</sup> Così A. BITETTO, *Diritto all'oblio oncologico: meglio tardi?*, in *Annali del Dipartimento Jonico Anno XI*, 2023, 28.

<sup>37</sup> «Nel 2010 gli italiani che vivevano dopo una diagnosi di tumore erano 2,6 milioni. Questo numero è aumentato fino a 3,5 milioni nel 2020, 3,7 milioni nel 2025 e sarà 4 milioni nel 2030, pari a quasi il 7% della popolazione italiana. Interessante notare che nel

#### 4. L'intreccio normativo multilivello in materia di tutela degli ex pazienti oncologici

Dalla lettura della norma è evidente quello che è l'obiettivo europeo: garantire ai *cancer survivors*, attraverso la piena rimozione di qualunque elemento che possa recare pregiudizio attraverso la storia clinica, il reinserimento sociale ed economico dei guariti. Difatti, l'oblio oncologico in materia di accesso al credito e ai servizi finanziari trova le sue radici nel rispetto di diversi principi fondamentali sanciti in Costituzione, dall'eguaglianza sostanziale (art. 3, c. 2 Cost.) alla dignità del malato (art. 32 Cost.), all'esercizio del credito (art. 47, c. 1 Cost.)<sup>38</sup>.

Sta di fatto che ad oggi, la Legge 193/2023 non è l'unica norma a tutela di questa categoria di soggetti fragili.

---

2010 le persone vive oltre 10 anni dopo la diagnosi erano circa la metà (939 mila) di coloro che avevano avuto una diagnosi da meno di 10 anni (1,7 milioni), mentre nel 2030 si prevede saranno oltre 2 milioni, più di quanti hanno avuto una diagnosi da meno di 10 anni» (L. DAL MASO, S. GUZZINATI, *Quante persone vivono nel 2025 dopo una diagnosi di tumore? E quante saranno nel 2030?*, in 17° *Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici*, 2024, 90, reperibile all'indirizzo <https://osservatorio.favo.it/diciassettesimo-rapporto/parte-prima/quante-persone-2025-diagnosi-tumore/>, consultato in data 26.6.2025. Sul punto si rinvia anche a S. GUZZINATI, F. TOFFOLUTTI, S. FRANCISCI, A. DE PAOLI, F. GIUDICI, R. DE ANGELIS, E. DEMURU et al., *Patients with cancer who will be cured and projections of complete prevalence in Italy from 2018 to 2030*, in *ESMO Open*, n. 9(7), 2024).

<sup>38</sup> M. MEZZANOTTE, *Brevi note in tema di diritto ad essere "medicalmente" dimenticato: il caso del diritto all'oblio oncologico*, in *Consulta Online*, fasc. II, 2023, spec. 487.



In questa prospettiva, la Legge n. 193/2023 rappresenta un passo decisivo, ma non isolato, in quanto va ad integrare un quadro già arricchito da fonti sovranazionali. Basti ricordare che il GDPR, oltre ad aver introdotto il diritto all'oblio nell'art. 17, stabilisce all'art. 9, par. 1, il divieto generale di trattamento dei dati sensibili, tra cui quelli relativi alla salute, salvo che l'interessato non abbia espresso un consenso esplicito (par. 2).

Proprio la questione del consenso espresso, però, non ha mai garantito una tutela reale dei pazienti oncologici atteso che, alla richiesta di un mutuo era (ed è ancora) sufficiente che la banca o l'istituto di credito subordinino la valutazione del rischio all'accesso ad alcune informazioni sanitarie. L'individuo, quindi, per accedere al servizio, acconsente formalmente, cedendo all'istituto i propri dati, seppure definire tale consenso "libero" non appare adeguato stante la manifesta disparità di potere contrattuale tra i soggetti.

La normativa nazionale, tuttavia, si sovrappone a quella europea, operando un rafforzamento diretto attraverso un restringimento degli spazi di discrezionalità interpretativa e garantisce un presidio più stringente contro l'uso discriminatorio dei dati sanitari.

In tale contesto si colloca altresì la Direttiva europea 2023/2225<sup>39</sup>, relativa ai contratti di credito ai consumatori<sup>40</sup>, la quale rappresenta un ulteriore

---

<sup>39</sup> Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

<sup>40</sup> Per un commento alla Direttiva si rinvia a P. GAGGERO (a cura di), *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori*, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, suppl. al n. 4, 2024 e F. MATTASSOGLIO, *La Corte di giustizia europea, algoritmi e credit scoring. L'apertura del vaso di Pandora delle società che si "limitano" a elaborare gli scoring. Commento alla Corte di Giustizia Europea, 7 dicembre 2023, Causa*

tassello verso l'armonizzazione europea della disciplina in materia di oblio oncologico. Nella specie, il legislatore unionale (al considerando 48) riconosce che molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine continuano a subire trattamenti iniqui da parte degli operatori finanziari<sup>41</sup>. Nonostante siano soggetti clinicamente guariti da anni o addirittura da decenni, essi vengono frequentemente sottoposti a premi assicurativi proibitivi, che finiscono per limitarne l'accesso al credito e la piena partecipazione alla vita economica. Per rimediare a tale squilibrio, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono imporre il divieto di utilizzare dati personali relativi alla diagnosi oncologica per le polizze assicurative collegate a contratti di credito, una volta trascorso un periodo di tempo congruo dalla fine delle cure mediche.

Questa previsione trova una formalizzazione nell'art. 14, par. 4, che fissa un limite massimo inderogabile di 15 anni dalla conclusione delle cure oltre il quale nessun dato oncologico potrà essere impiegato ai fini assicurativi. Tale disposizione, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di determinare il periodo esatto, segna un significativo avanzamento verso il riconoscimento normativo del diritto all'oblio oncologico in ambito finanziario, garantendo una soglia minima di tutela a livello europeo. La norma, inoltre, conferma l'orientamento già espresso dagli arresti

---

*C-634/21 e conclusioni dell'avv. gen. J.R. De La Tour, 12 settembre 2024, Causa C-203/22, in Dialoghi di Diritto dell'economia, fasc. 1, 2025.*

<sup>41</sup> Sul divieto di discriminazione nel settore del credito al consumo contenuto nella direttiva 2023/2025, anche in riferimento all'impiego di dati sanitari cfr. A. GENTILI, *Non discriminazione*, in P. GAGGERO (a cura di), *Primo commento sui criteri ordinatori della Direttiva UE n. 2023/2225*, cit., spec. 105-106.

giurisprudenziali e dalla dottrina in ordine alla necessità di contemperare l'interesse delle istituzioni creditizie alla gestione del rischio con il principio di eguaglianza sostanziale e con la dignità dei pazienti guariti; principi che trovano fondamento tanto nelle Costituzioni nazionali quanto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Si osserva così un processo di rafforzamento multilivello<sup>42</sup>, che muove dal GDPR e trova un consolidamento nella legislazione nazionale e, soprattutto, nel diritto dell'Unione, con l'obiettivo di eliminare progressivamente ogni barriera che limiti l'effettiva parità di accesso ai servizi finanziari per i guariti oncologici.

Il credito, inteso quale strumento essenziale di sostegno alla circolazione della ricchezza e di promozione della mobilità sociale<sup>43</sup>, non può essere negato o limitato sulla base di condizioni di salute ormai superate, senza che ciò si traduca in una palese violazione dei principi di uguaglianza e di dignità della persona. L'evoluzione normativa, tanto sul piano nazionale quanto su quello sovranazionale, dimostra la progressiva affermazione di

---

<sup>42</sup> In tal senso, tenuto conto dell'influenza che l'accesso al credito ha sul mercato potrebbe ipotizzarsi che la scelta unionale di vincolare gli stati all'introduzione di una normativa in materia di oblio oncologico rappresenti una vera e propria programmazione economica multilivello che sul lungo termine potrebbe portare effetti positivi a livello socio-economico (sul tema G. LUCHENA, *La programmazione dell'economia nell'era dello stato resiliente: tendenze, obiettivi, regolazione per incentivi*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2024 e *La programmazione multilivello dell'economia e condizionalità*, in *Federalismi.it*, 2 febbraio 2022).

<sup>43</sup> In diverse occasioni è stato dimostrato come l'accesso al credito influisca direttamente sull'imprenditoria e sul lavoro autonomo che seguono un andamento positivo con il crescere della disponibilità del credito. Al contrario, l'occupazione diminuisce con l'aumentare dell'accesso al credito (K. HERKENHOFF, G.M. PHILLIPS, E. COHEN-COLE, *The impact of consumer credit access on self-employment and entrepreneurship*, in *Journal of Financial Economics*, vol. 141, Iss. 1, 2021, 345-371).

una concezione inclusiva del mercato finanziario, nella quale l'accesso ai servizi creditizi è garantito a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro anamnesi clinica.

Il diritto all'oblio oncologico, così come declinato nel combinato disposto tra la legislazione interna (Legge n. 193/2023) e quella europea (GDPR e Direttiva n. 2023/2225), assume pertanto la valenza di diritto strumentale al pieno reinserimento sociale ed economico dei guariti, configurandosi quale espressione concreta del principio di solidarietà e del riconoscimento della guarigione non soltanto in senso medico, ma anche giuridico ed esistenziale.

In definitiva, il quadro normativo emergente sembra tracciare una traiettoria verso un'armonizzazione di livello europeo che, superando le disomogeneità tra gli ordinamenti interni, miri a consolidare una tutela effettiva ed uniforme. In questo modo, il diritto all'oblio oncologico diviene non soltanto presidio contro la discriminazione, ma anche strumento di giustizia sociale ed economica<sup>44</sup>, in grado di restituire ai sopravvissuti oncologici la piena cittadinanza economica che la malattia aveva rischiato di compromettere.

---

<sup>44</sup> Così come è stato osservato in tema di *Silver Economy*, potrebbe ipotizzarsi che anche l'introduzione dell'oblio oncologico per la tutela dell'accesso al credito sia una «concreta attuazione del modello dell'economia sociale di mercato, in quanto consente di superare la contrapposizione tra dimensione economica e finalità sociali, restituendo centralità alla persona nel tempo della sua intera esistenza. Essa si iscrive in tale cornice secondo una visione in cui la crescita economica si coniuga con le finalità sociali e con il principio di giustizia intergenerazionale» (così A. POLISENO, *Silver economy e transizione demografica: problemi e prospettive di diritto dell'economia*, in *questa Rivista*, n. 1, 2025, 133. Sul punto cfr. altresì G. LUCHENA, *Economia sociale di mercato*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 1, 2020, 82 ss.).

### 5. Solo *cancer survivors*? Una riflessione conclusiva anche in merito ai limiti della Legge 193/2023

Il credito non è semplicemente un mezzo tecnico per sostenere i consumi e gli investimenti delle famiglie, bensì un vero e proprio meccanismo di inclusione o esclusione economica. In particolare, i *cancer survivors* «sebbene siano riconosciuti come soggetti guariti dalla scienza medica, non sempre lo sono agli occhi della società, dovendo, quindi, fronteggiare circostanze che impediscono loro, o comunque rendono particolarmente difficile, fruire di opportunità sociali quali l'accesso a prestiti, ai mutui per la casa»<sup>45</sup>. Quando l'accesso al credito è ampio e diffuso, soprattutto per i nuclei a reddito più basso, esso consente non solo di sostenere la domanda aggregata e stimolare il mercato dei beni e dei servizi, ma anche di favorire investimenti in capitale umano e in iniziative imprenditoriali, con ricadute positive sulla crescita e sulla mobilità sociale. Viceversa, la concentrazione bancaria e la prevalenza delle grandi istituzioni finanziarie tendono a restringere l'offerta di credito verso i soggetti meno abbienti, riducendo così la capacità di questi ultimi di partecipare attivamente al mercato. In questo senso, l'accesso al credito non si pone come un elemento neutrale, ma è un dispositivo che può ampliare o frenare la dinamica del mercato stesso: laddove il credito è distribuito in modo inclusivo, diviene motore di circolazione economica e di rinnovamento sociale; laddove è

---

<sup>45</sup> B. PEREGO, *Dati sanitari e profili discriminatori: il caso dei "cancer survivors" alla luce della legge n. 193/2023 in materia di oblio oncologico*, in *Osservatorio Costituzionale*, fasc. 2, 2024, 76.

concentrato, selettivo o discriminatorio per determinate categorie, finisce per irrigidire le strutture esistenti, perpetuando le disuguaglianze e indebolendo il potenziale di mobilità e di innovazione del sistema economico<sup>46</sup>.

Si configura, pertanto, una duplice direttrice di indagine circa i limiti della Legge 193/2023, finalizzata a una riflessione sull'efficacia della stessa in tema di accesso al credito più equo.

Il primo punto di riflessione attiene i tempi tecnici dettati dalla norma per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico. Attraverso alcuni Decreti Ministeriali sono state disciplinate delle deroghe in materia di abbreviazione dei termini. In particolare, è stata adottata una classificazione tassonomica delle patologie oncologiche per le quali è previsto un termine ridotto per maturare il diritto all'oblio rispetto al limite dei 10 anni (o 5 anni)<sup>47</sup> e sono state previste le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull'oblio oncologico<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Sul punto si rinvia a E.J. MAYER, *Big Banks, Household Credit Access, and Intergenerational Economic Mobility*, in *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, n. 59(6), 2024, 2933-2969.

<sup>47</sup> Ministero della Salute ha emanato il DM 22 marzo 2024 (in G.U. n. 96 del 24/4/2024). Tra queste: il tumore al colon retto al primo stadio, quello alla mammella al primo e al secondo stadio, quello del testicolo ed alcuni tumori della tiroide sono considerati guariti a un anno dalla fine del trattamento o dall'ultimo intervento chirurgico. Per le leucemie linfoblastiche e mieloidi, per il linfoma di Hodgkin (se diagnosticato prima dei 45 anni) e per il tumore del corpo dell'utero sono sufficienti 5 anni mentre per alcune altre patologie oncologiche il termine si riduce a 6 o 7 anni dalla fine dei trattamenti antitumorali.

<sup>48</sup> Ministero della Salute secondo decreto attuativo 5 luglio 2024 (24A03953) (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2024).

Siffatto impianto normativo, tuttavia, non appare idoneo ad assicurare una tutela piena ed effettiva agli ex pazienti oncologici, soprattutto in considerazione del fatto che l'accesso al credito - e, in particolare, ai mutui<sup>49</sup> - si colloca frequentemente in fasi esistenziali critiche, potenzialmente esterne all'arco temporale di tutela delineato dal legislatore. Da ciò consegue il rischio che il diritto all'oblio oncologico si riveli, in termini pratici, privo di effettività, finendo per disattendere la *ratio legis* di favorire la piena reintegrazione sociale ed economica dei soggetti guariti. Ne deriva l'esigenza di una riflessione circa l'adeguatezza dei termini previsti, al fine di verificare se essi risultino effettivamente in grado di conciliare le esigenze di certezza giuridica degli operatori con quelle, parimenti rilevanti, di equità sostanziale nei confronti di una categoria particolarmente vulnerabile. Ad ogni buon conto, perché si ottenga un quadro chiaro sarà necessario, stante la recente entrata in vigore della legge, che siano diffusi dati sull'effettiva efficacia dell'oblio oncologico. La seconda riflessione segue, invece, alcuni rilievi già evidenziati in dottrina in merito alla circostanza che la norma oggetto di analisi si riferisca «in via esclusiva alle sole malattie oncologiche» e che, per tale motivo «possa andare incontro a censure di incostituzionalità per violazione del principio di eguaglianza e, più nello specifico, del divieto di istituire irragionevoli disparità di trattamento». Ciò perché «esistono anche

---

<sup>49</sup> Soprattutto tenuto conto della circostanza che «secondo una prassi commerciale notevolmente diffusa, l'accensione del mutuo viene subordinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa sulla vita, pena il rigetto della richiesta» (M. FACCIOLO, *In arrivo anche in Italia una legge sul diritto all'oblio oncologico*, in *giustiziasieme.it*, 7 luglio 2023, consultato in data 25.6.2025).

altre patologie in grado di sollevare problematiche ed esigenze di tutela analoghe a quelle concernenti i *cancer survivor*»<sup>50</sup>.

Sul punto coglie nel segno l'esempio sollevato in merito a un paziente monorene<sup>51</sup>. Qualora tale condizione derivi da un episodio di natura traumatica, l'omissione di tale circostanza in sede di stipulazione di una polizza contro l'invalidità permanente da malattia o di una polizza vita potrebbe configurarsi come una forma di reticenza rilevante ai fini contrattuali. La questione si complica, tuttavia, laddove la monorenia sia conseguenza dell'asportazione di un tumore renale. Sorgono quindi dubbi in merito alla possibilità di omettere la comunicazione della condizione, soprattutto qualora essa si accompagni ad ulteriori fattori di rischio, come nel caso di un paziente affetto da diabete.

La necessità di ampliare la portata della norma anche ad altre fattispecie emerge dai dati positivi rilevati in paesi in cui il *Right To Be Forgotten* oncologico è stato precedentemente introdotto. Nella specie, in Francia, l'adozione della normativa ha comportato un significativo aumento della probabilità di accedere al credito, con effetti statisticamente rilevanti soprattutto per i sopravvissuti a tumori pediatrici<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Così M. FACCIOLI, *Il diritto all'oblio oncologico*, cit., 91.

<sup>51</sup> D. SANTOVITO, *Oblio oncologico: un diritto finalmente garantito ma... bisogna aspettare ancora un po'*, in *simlaweb.it*, 24 gennaio 2024, reperibile all'indirizzo <https://www.simlaweb.it/oblio-oncologico-un-diritto-finalmente-garantito-ma-bisogna-aspettare-ancora-un-po/>, consultato in data 25.6.2025.

<sup>52</sup> Su un campione complessivo di 552 soggetti appaiati, prima dell'introduzione del diritto all'oblio oncologico il 65% dei sopravvissuti oncologici riportava difficoltà nell'ottenere un'assicurazione, tale percentuale è scesa al 35% dopo l'entrata in vigore della legge (N. BOUGAS, T. DABAKUYO YONLI, E. ASSOGBA, N. HADDY, F. DE VATHAIRE et al., *Effects of the right to be forgotten for childhood or breast cancer survivors: results of*



In conclusione, pur registrandosi un miglioramento tangibile nelle condizioni di accesso al credito per i guariti, persistono criticità applicative non tanto sui soggetti coinvolti, quanto su quelle categorie che condividono con gli ex pazienti oncologici tutte quelle caratteristiche in materia di discriminazione e disparità di trattamento e che risultano esclusi dalle tutele per motivi pressoché identici.

In ogni caso, l’oblio oncologico si configura certamente come uno strumento potenzialmente idoneo a mitigare gli effetti della “tossicità finanziaria” legata ad un impiego particolari dati sanitari, con ricadute sia oggettive sia soggettive non solo sul piano socioeconomico dei sopravvissuti ma sul mercato in generale.

---

*a quasi-experimental study in France*, in *J. Cancer Surviv*, 2025). Un ulteriore studio, sempre effettuato su territorio francese, ha analizzato le difficoltà di accesso alle coperture assicurative connesse a prestiti e mutui da parte di sopravvissuti a tumore in età pediatrica. L’indagine, condotta nel 2010 su 1920 soggetti trattati prima dei 18 anni in cinque centri oncologici francesi, ha rilevato che il 10,4% dei richiedenti piccoli prestiti e il 30,1% di coloro che avevano tentato di ottenere un mutuo riscontravano rifiuti, premi maggiorati o clausole di esclusione e la dichiarazione all’assicuratore della precedente malattia oncologica risultavano associati a maggiori difficoltà di accesso, anche al netto delle variabili socio-demografiche e cliniche, ciò a dimostrazione del fatto che il peso economico del cancro possa protrarsi per decenni dopo la diagnosi (A. DUMAS, R. ALLODJI, B. FRESNEAU, D. VALTEAU-COUANET, C. EL-FAYECH, H. PACQUEMENT et al., *The right to be forgotten: a change in access to insurance and loans after childhood cancer?*, in *J. Cancer Surviv*, n. 11(4), 2017, 431-437). Per ultimo, uno studio, basato su un’ampia popolazione registrata presso l’Eindhoven Cancer Registry, ha indagato le implicazioni socioeconomiche della sopravvivenza oncologica. Tra i richiedenti un mutuo immobiliare (21% del campione), il 9% ha incontrato difficoltà con una variazione degli esiti, dall’accettazione immediata a condizioni peggiorative (27,8%), sino al rifiuto seguito da accettazione presso un altro istituto (22,2%). In conclusione, quasi un terzo dei sopravvissuti oncologici ha subito conseguenze non trascurabili nell’accesso a prodotti creditizi, evidenziando la persistenza di barriere anche a distanza di tempo dalla diagnosi (F. MOLS, M.S. THONG, P. VISSERS, T. NIJSTEN, L.V. VAN DE POLL-FRANSE, *Socio-economic implications of cancer survivorship: results from the PROFILES registry*, in *Eur. J. Cancer*, n. 48(13), 2012, 2037-42).